CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI TERAMO

Teramo, 24 marzo 2010

Ill.ma Sig.ra
Dott.ssa Stefania Cannavale
Giudice delle Esecuzioni
c/o il Tribunale di
Teramo

Gent.ma Dott.ssa,

in merito alle Sue "note sulle spese processuali" del 29 Ottobre 2009, che, per brevità, allego in copia fotostatica, si impongono alcune riflessioni, al fine, ovviamente, di razionalizzare le procedure e meglio tutelare e garantire l'esercizio dei diritti dei creditori.

La decisione di non liquidare le spese e competenze di procedura relative ai creditori incapienti appare penalizzante per questi ultimi.

Il provvedimento definitivo di assegnazione degli importi ricavati dalla procedura costituisce titolo che consente all'incapiente di intraprendere eventuale altra azione esecutiva nella quale tentare il recupero anche delle spese sostenute in quella precedente in cui è rimasto incapiente.

Diversamente, per poter ottenere autonomo titolo relativo a dette spese, il creditore dovrebbe farsi liquidare le competenze dal Consiglio dell'Ordine e poi richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo, con un evidente e, mi sia consentito, ingiusto, ulteriore aggravio di spese e di tempo.

Parimenti, merita una riflessione l'ulteriore disposizione secondo cui "...le note di credito e competenze..." debbono essere depositate entro trenta giorni dall'ultima aggiudicazione.

Quanto sopra appare immotivatamente penalizzante per i creditori, oltre che in contraddizione con quanto previsto nelle "ordinanze di vendita", nelle quali sono concessi all'aggiudicatario sessanta giorni per il pagamento del prezzo.

Quindi, le note spese ed i conteggi aggiornati delle ragioni creditorie dovrebbero essere depositati prima ancora che l'aggiudicatario divenga definitivamente tale e prima ancora che sia stato emesso il decreto di trasferimento, data sino alla quale decorrono gli interessi sul credito azionato.

Parrebbe più coerente, quindi, che il termine per il deposito della nota decorresse dall'udienza di verifica del regolare svolgimento delle operazioni delegate.

Certo che comprenderà lo spirito di collaborazione con cui sono state formulate le esposte riflessioni e che vorrà valutarle serenamente, adeguando il provvedimento in questione, Le porgo deferenti ossequi.

Cordialmente

Il Presidente
Divinangelo D'Alesio

64100 TERAMO - PALAZZO DI GIUSTIZIA - LARGO MADONNA DELLE GRAZIE - TEL. 0861.247854 FAX 0861.253365

* * *

TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

- NOTE sulle Spese Processuali -

- Le spese, i diritti e gli onorari per i creditori incapienti, non saranno liquidate in quanto, in progetto, sarà collocata la sorte capitale "oltre interessi, spese e competenze di giudizio"_
- Per i creditori capienti, ma non procedenti, si liquideranno tutte le voci comprese quelle relative ad attività svolte prima del pignoramento (primo atto dell'esecuzione) nella considerazione che saranno poi tutte sommate al capitale subendone la stessa sorte_
- Per i creditori procedenti saranno invece liquidate le spese e competenze del processo esecutivo, a partire dal pignoramento, in quanto solo esse saranno collocate in via privilegiata a norma dell'art. 2770 c.c._
- Si ricorda che la tariffa da applicare è quella minore tra la sorte capitale ed il ricavato e per le singole voci è quella vigente al momento del compimento delle attività_
- In linea generale sarà liquidato l'onorario medio-massimo per i creditori procedenti e quello medio-minimo per gli interventori_
- La distrazione da parte dei procuratori legali deve essere espressamente richiesta_
- Per tutto l'iter processuale sarà liquidata una sola voce sia per la consultazione che per la corrispondenza_
- Le note di credito e competenze, dovranno essere depositate entro 30 gg. dall'ultima aggiudicazione. In difetto si procederà alle predisposizione del progetto di distribuzione in base agli atti prodotti in giudizio_

Teramo, lì 28 10 09

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TERAMO
PERVENUTO IL
29 OTT. 2009
Prot. n.